



Comune di Pianezza

Provincia di Torino

---

**Settore Tecnico**

**Servizio Patrimonio e Manutenzioni**

-----

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

-----

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 25 giugno 2008*

CAPO PRIMO  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1. Oggetto del regolamento.**

Il Comune di Pianezza, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti, dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura comunale permanente.

**Art. 2. Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, dei relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

**Art. 3. Componenti del Servizio di protezione civile.**

Il Servizio comunale di protezione civile è composto da:

- a) Sindaco, autorità comunale di protezione civile;
- b) Comitato Comunale di Protezione Civile;
- c) Unità di Crisi Comunale;
- d) Centro Operativo Comunale.

Sono organi comunali di protezione civile il Comitato di protezione civile e l'Unità di gestione della crisi.

**Art. 4. Scopo del presente regolamento.**

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO  
**ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE**  
**COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 5.   Autorità comunale di protezione civile.**

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile, presiede il Comitato comunale di protezione civile e adotta gli atti previsti dalla legge.

Le funzioni di cui sopra possono essere delegate all'Assessore alla protezione civile.

Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco o, in sua vece, l'Assessore delegato, assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la Struttura di coordinamento comunale, dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o l'Assessore delegato chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

**Art. 6.   Comitato Comunale di Protezione Civile.**

Le funzioni di prevenzione e pianificazione a livello comunale vengono curate dal Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto dal Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede, e dagli Assessori comunali.

Il comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo comitato.

**Art. 7.   Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile.**

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile, provvede, in particolare, allo sviluppo ed al coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 14 aprile 2003 n. 7.

A tal fine il Comitato di protezione civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza del Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, assume anche la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato di cui al Regolamento regionale 18 ottobre 2004 n. 9/R.

**Art. 8.   Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile.**

Il Comitato comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o da un suo delegato, ogni qual volta questo ne ravvisi la necessità per l'espletamento delle funzioni affidate e comunque almeno due volte l'anno.

## **Art. 9. Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile.**

Le attività del Comitato Comunale si articoleranno come segue:

1<sup>a</sup> Fase: preparazione al rischio:

- 1.1 previsione;
- 1.2 prevenzione;
- 1.3 preparazione all'emergenza;
- 1.4 predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento;
- 1.5 coordinamento degli interventi degli enti locali, territoriali ed istituzionali;

2<sup>a</sup> Fase: il preallarme o la preemergenza:

- 2.1 segnalazione tempestiva di situazioni pericolose;
- 2.2 sopralluoghi e ricognizioni;
- 2.3 attivazione, se del caso, del centro operativo misto (C.O.M.);

3<sup>a</sup> Fase: allarme o emergenza:

- 3.1 attivazione del Centro operativo comunale;
- 3.2 avvisi alla popolazione;

4<sup>a</sup> Fase: intervento:

- 4.1 acquisizione dati e notizie;
- 4.2 valutazione del fenomeno;
- 4.3 adozione delle misure di soccorso e di assistenza;
- 4.4 riduzione dei disagi alla popolazione;
- 4.5 ripristino condizioni di minima sussistenza.

CAPO TERZO  
**UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 10. Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.**

Per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni, strutturata per funzioni di supporto.

L'Unità di crisi comunale è composta dalle persone che ricoprono pro-tempore, i seguenti incarichi:

- il segretario comunale;
- il responsabile del Settore Tecnico;
- il responsabile della Polizia locale;
- il comandante della stazione competente per territorio dell'Arma dei Carabinieri;
- i rappresentanti delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio che hanno manifestato assenso ad operare nelle attività di protezione civile;
- esercenti le professioni sanitarie (medico, farmacista, veterinario) disponibili ad operare all'occorrenza.

Per consentire l'adeguato assolvimento delle funzioni di supporto, la struttura organizzativa dell'unità di crisi sarà articolata nei seguenti settori di intervento:

- 1) struttura tecnica;
- 2) struttura socio-assistenziale;
- 3) struttura polizia locale;
- 4) struttura amministrativa;
- 5) struttura Protezione Civile.

**Art. 11. Costituzione del servizio di pronta reperibilità comunale.**

Il Sindaco provvederà ad attivare il servizio di pronta reperibilità del Comune, nell'arco delle 24 ore, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Il servizio verrà espletato ricorrendo sia ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile sia ai dipendenti comunali, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.

CAPO QUARTO  
**CENTRI OPERATIVI COMUNALI (C.O.C.)**

**Art. 12. Struttura C.O.C.**

Il Centro operativo comunale è istituito al profilarsi di situazioni di emergenza con apposito decreto del Sindaco e viene attivato dallo stesso.

Il Centro operativo è costituito in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità da:

- uno o più componenti dell'Unità di Crisi;
- altri soggetti designati dal Sindaco in grado di fornire contributi specialistici.

La sede del C.O.C. deve essere ubicata in una struttura possibilmente antisismica realizzata secondo la normativa vigente ed in area di facile accesso.

**Art. 13. Organizzazione della sala operativa.**

Essa costituisce il centro di emergenza dal quale si dirige l'intervento, a livello comunale, in coordinamento con tutti gli altri organismi aventi titolo.

La sala operativa, in ragione della accessibilità, è ubicata presso la sede comunale.

Detta sala deve:

- disporre di un sistema integrato e sicuro di comunicazione, atto a resistere ad ogni contingenza;
- assicurare il collegamento continuo con il Sindaco, quale massimo responsabile dei coordinamento dei soccorsi;
- poter ricevere tutte le notizie che consentano una rapida valutazione dell'evento e decidere circa lo stato di "allerta" e di "allarme" della organizzazione per la protezione civile.

In particolare deve essere dotata di:

- copia del piano comunale di protezione civile e di quello provinciale;
- copia delle carte topografiche e toponomastiche del territorio comunale, provinciale, regionale, riportanti ogni utile notizia per gli interventi di soccorso;
- rilevazione e traduzione grafica delle reti delle condutture di gas, acqua, fognature, che attraversano il sottosuolo comunale;
- mappa aggiornata del territorio comunale, con l'indicazione di itinerari per raggiungere frazioni o nuclei abitati sparsi;
- congruo numero di apparecchiature amplificatrici di voce, per essere prontamente installate su mezzi comunali ed atte alla diffusione di comunicati urgenti;
- apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento con altri Centri operativi;
- elenco aggiornato dei radioamatori facenti parte, quali volontari, del Piano Comunale di Protezione Civile.

**Art. 14. Volontariato.**

In relazione anche al disposto della Legge Regionale n. 44/2000 e della Legge Regionale n. 7/2003, recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

**Art. 15. Esercitazioni.**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

## APO QUINTO EVENTI CALAMITOSI

### **Art. 16. Eventi calamitosi: elencazione esemplificativa.**

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) rischio idrogeologico;
- b) rischio sismico;
- c) incendi boschivi;
- d) rischio sanitario e veterinario;
- e) rischio meteorologico;
- f) incidenti a vie e sistemi di trasporto;
- g) rischio industriale e tecnologico;
- h) rischio terroristico;
- i) rischio ambientale.

### **Art. 17. Eventi calamitosi: adempimenti.**

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale tecnico comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà, con tutti i mezzi a disposizione, ai primi interventi, avvisando la popolazione e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Comunale;
- b) informa il Presidente di A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa;
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

### **Art. 18. Piano Comunale.**

Il Piano Comunale di Protezione Civile fornisce l'analisi dei rischi, elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi ed individua le procedure d'emergenza.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura del Settore Tecnico ogni ventiquattro mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO SESTO  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 19. Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

**Art. 20. Notifica del regolamento.**

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Torino, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Torino.

**Art. 21. Leggi ed atti regolamentari.**

Per quanto non é espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella legge 24 febbraio 1992 n. 225, nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, nella Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e nella Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7.

**Art. 22. Entrata in vigore del presente regolamento.**

Il presente regolamento entra in vigore esplette le procedure previste dallo Statuto Comunale.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
GAGLIARDI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE  
LAURIA Laura

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 10 luglio 2008

il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

#### **ESECUTIVITA'**

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

IN DATA 21 luglio 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
LAURIA Laura